

**VERBALE N. 16 DEL 24/09/2020**

**COMUNE DI PIETRA LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA**

**REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 29/11/2018 – 28/11/2021**

**Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio Area Tecnica - Ricorso R.G. 15294/2014 proposto dal Comune di Pietra Ligure.**

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure (IM), incaricato per il triennio 29/11/2018 – 28/11/2021, giustamente deliberata dal Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2018;

**PREMESSO**

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 27/03/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dal Dlgs.118/2011 e l'aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022,

**VISTI**

- l'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il Regolamento di contabilità;

**ESAMINATA**

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AREA TECNICA RELATIVAMENTE AL RICORSO R.G. 15294/2014 PROPOSTO DAL COMUNE DI PIETRA LIGURE*", trasmessa dall'Ente all'Organo di Revisione in data 14-24/09/2020 ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), **n. 6** del T.U.E.L. il quale prevede il parere dell'organo di revisione su "*... proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio...*";

**PREMESSO**

che l'art. 194 comma 1, T.U.E.L. prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive;**
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

### CONSIDERATO

- dall'esame della proposta di deliberazione consiliare di cui sopra risulta che con l'Ordinanza n. 25375/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile sul ricorso n. 15294/2014 riguardante la controversia tra C. E. L., G. L., A. M. F., E. M. F. c/Comune di Pietra Ligure, oltre ad essere stato rigettato il ricorso proposto per la riforma della Sentenza n. 1287/2013 della Corte di Appello di Genova, l'Ente è stato condannato al pagamento delle relative indennità, spese di lite oltre accessori,
- che in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L., derivante dalla sentenza suindicata,
- che si rende necessario pertanto provvedere al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio quantificato dall'Ente in complessivi € 192.349,45:

#### **Indennità di espropriazione dovuta alle controparti € 129.963,60**

Trattasi di importo stabilito definitivamente dall'Ordinanza suindicata della Suprema Corte di Cassazione, indennità così liquidata:

importo complessivo indennità di espropriazione	140.000,00
importo già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti	-10.036,40
maggior somma dovuta per indennità di espropriazione	129.963,60

#### **Interessi legali su indennità di espropriazione € 23.664,59**

Gli interessi legali sono stati previsti dalla Corte di Cassazione e risultano calcolati dal giorno dell'espropriazione (19/04/2007) al giorno del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, così come indicato nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, n.1287/2013. Atteso che l'Ente non è a conoscenza della data precisa in cui verrà effettuato il predetto adempimento, ha utilizzato come riferimento il 15/10/2020. L'importo degli interessi legali, così come conteggiati, ammonta ad € 23.664,59.

#### **Indennità di occupazione, liquidata in favore delle controparti € 6.370,96**

Trattasi di importo stabilito dall'Ordinanza suindicata della Suprema Corte di Cassazione, così liquidata:

#### **Interessi legali su indennità di occupazione € 1.263,91**

La Corte ha previsto che vadano calcolati a decorrere dalla scadenza della prima annualità di occupazione (iniziata il giorno 24/08/2005, quindi dall'anno successivo, 24/08/2006) al giorno del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. Per le medesime ragioni già indicate, anche in questo caso, quale data finale di calcolo è stata indicata quella del 15/10/2020.

**Maggior danno ex art. 1224, II co. C.C. indennità di espropriazione € 3.279,85**

**Maggior danno ex art. 1224, II co. C.C. indennità di occupazione € 189,75**

Trattasi di importi dovuti tenuto conto del contenuto della decisione della Corte d'Appello di Genova (Sentenza n. 1287/2013) e del fatto che, a fronte del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, tale statuizione – che riconosceva il diritto dei ricorrenti a ricevere anche tale “voce di danno” – è divenuta definitiva.

Sono stati calcolati rispettivamente sulla maggior somma determinata dalla Suprema Corte di Cassazione a titolo di indennità di esproprio (€ 129.963,60) e sull'indennità di occupazione (€ 6.370,96) per il periodo in cui sono stati riconosciuti gli interessi legali, rispettivamente:

- ✓ dal 19/04/2007 al 30/06/2020 - ultima data utile per il riferimento ai valori – così per un importo di € 3.279,85,
- ✓ dal 24/08/2006 al 30/06/2020, determinante così per un importo di € 189,75.

**Rimborso alle controparti delle spese di lite (Corte di Appello) 16.159,96**

Le spese per il grado di appello sono state liquidate dalla Corte di Appello di Genova in € 13.010,00 oltre € 600,00 per esborsi ed accessori di legge. Nonostante non venga indicata nella sentenza in argomento la debenza delle spese generali (15 % degli onorari), si ritiene che in base agli elementi forniti dall'Ente e da quanto comunicato dal suo legale, la stessa competa automaticamente al difensore sia in forza di previsione normativa (art. 13, comma 10, della L. 147/2012), che da interpretazione costante della giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 26/04/2018, dep. 04/04/2019, n. 9385):

Onorari	13.010,00
spese generali ex art. 13, co.10, L. 147/2012 (15%)	1.951,50
subtotale	<u>14.961,50</u>
Cassa di Previdenza a favore degli Avvocati (4%)	598,46
Operazione in franchigia da Iva ex art.1 co. da 54 a 89, L.190/2014 (regime forfettario)	0,00
esborsi anticipati in nome e per conto art. 15 DPR 633/72	<u>600,00</u>
<b>importo totale spese di lite (Corte di Appello)</b>	<b>16.159,96</b>

**Rimborso alle controparti delle spese di lite (Suprema Corte di Cassazione) 8.572,00**

Le spese per il secondo grado sono state liquidate in € 7.000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge, oltre spese generali (15 % degli onorari):

Onorari	7.000,00
spese generali ex art. 13, co.10, L. 147/2012 (15%)	1.050,00
subtotale	<u>8.050,00</u>
Cassa di Previdenza a favore degli Avvocati (4%)	322,00
Operazione in franchigia da Iva ex art.1 co. da 54 a 89, L.190/2014 (regime forfettario)	0,00
esborsi anticipati in nome e per conto art. 15 DPR 633/72	<u>200,00</u>
<b>importo totale spese di lite (Suprema Corte di Cassazione)</b>	<b>8.572,00</b>

**Contributo unificato € 1.320,00**

Trattasi dell'importo dovuto per il ricorso introduttivo.

**Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)****€ 1.564,83**

Il predetto costo - posto integralmente a carico dell'Ente - è stato indicato nella proposta di deliberazione consiliare in € 1.564,83 in cui viene altresì evidenziato di tenere conto anche di eventuali acconti versati.

In considerazione di quanto riportato l'importo complessivo può essere così riassunto:

Maggior somma dovuta per indennità di espropriazione	129.963,60
interessi legali indennità di espropriazione al 15/10/2020	23.664,59
indennità di occupazione	6.370,96
interessi legali indennità di occupazione al 15/10/2020	1.263,91
maggior danno ex art 1224, II co, C.C. indennità di espropriazione	3.279,85
maggior danno ex art 1224, II co, C.C. indennità di occupazione	189,75
spese di lite grado Corte di Appello	16.159,96
spese di lite giudizio nanti alla Corte di Cassazione	8.572,00
contributo unificato	1.320,00
spese C.T.U.	1.564,83
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>192.349,45</b>

**TENUTO CONTO**

- che la sentenza rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), Dlgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità,
- che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una merca funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito,
- che la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;

**PRESO ATTO**

che dall'esame della predetta proposta di deliberazione consiliare risulta che l'Ente intende provvedere alla copertura del suindicato debito fuori bilancio di € 192.349,45 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile (lettera "E) dell'esercizio precedente (2019), accertato in sede di approvazione del rendiconto 2019 chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera a), Dlgs. 267/2000 (nei limiti fissati dal comma 3-bis) il quale prevede che: *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;...*”

## TENUTO CONTO

- ✓ del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 24/09/2020 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in argomento da parte della Dott. Renato Falco, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica,
- ✓ del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 24/09/2020 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in argomento da parte del Dott. Vincenzo Trevisano, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Economico Finanziaria;

*per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti*

## CONSEQUENTEMENTE ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, parere **FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 192.349,45, avente ad oggetto: “**ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AREA TECNICA RELATIVAMENTE AL RICORSO R.G. 15294/2014 PROPOSTO DAL COMUNE DI PIETRA LIGURE**”, fatta salva la verifica necessaria ad accertare eventuali responsabilità e fatte salve le conseguenti azioni di rivalsa.

## IL REVISORE

### INVITA

l'Ente ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Liguria.

Del che è redatto verbale.

Pietra Ligure - Ventimiglia, 24 settembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---